

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

emessa in data 22.03.2017

N. 14/c/17

Oggetto: Art.24 D.Lgs. 175/2016 - ricognizione società partecipate

L'anno duemiladiciassette, addì 22 del mese di marzo alle ore 10.00 presso il Centro Culturale "Paolino d'Aquileia", sito in via Treppo 5/b, Udine (complesso Curia Arcivescovile), in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 09.03.2017 e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio in seduta di ~~prima~~/seconda convocazione.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

	Presenti	Assenti
1 CLOCCHIATTI ROSANNA - Presidente	X	
2 VENIER ROMANO GIORGIO - Vice Presidente	X	
3 VENTURINI TIZIANO - Vice Presidente	X	
4 BETTO SIMONE	X	
5 BIASUTTI MAURIZIO	X	
6 BUDAI ALBERTO		X
7 BIANCHINI GIANCARLO		X
8 BUIATTI SARA		X
9 BURELLI ALDO		X
10 CANDOTTO LUCA		X
11 CAPORALE ALESSANDRO		X
12 CASSINA ANDREA		X
13 CISILINO SILVIO	X	
14 COMUZZI RENZO		X
15 COPETTI ROBERTO	X	
16 COSTAGANNA MARCO	X	
17 DE NICOLA' ROBERTO	Dimissionario	
18 DEL GIUDICE SEVERINO		X
19 DELBELLO JOHNPAUL	X	
20 DONDA MAURO		X
21 D'ORLANDI GIANLUIGI	X	
22 FELCHER TIZIANO	X	
23 FERESIN CARLO	X	
24 FORGIARINI FEDERICO		X
25 FRISAN DANIELE	X	

26	GALIZIO DANIELE		X
27	GEREMIA DAVIDE	X	
28	GIGANTE SIRIO	X	
29	GIOVANATTO DANIELE		X
30	GROSSO SEBASTIANO	X	
31	MASOTTI VALTER	X	
32	MONDINI MAURO	X	
33	MOSCHION COSTANTINO	X	
34	MOSCHIONI DANIELE		X
35	NATA GIANNI		X
36	ODORICO IVANO	X	
37	REPEZZA ALESSIO	X	
38	ROSSIT MARCO	X	
39	SCAINI FRANCO	X	
40	SPANGHERO GABRIELE	X	
41	TACOLI PAOLO	X	
42	TAVANO LORIS	X	
43	THURN VALSASSINA PHILIP	X	
44	URBAN FABIO		X
45	URBANI ANDREA		X
46	VELLO VANESSA	X	
47	ZAGLIA GIORGIO		X
48	ZAMPIERI CRISTIAN		X
49	ZANAZZO MARCO	X	
50	ZANELLO GUERRINO	X	
51	ZANIN PIERO MAURO	X	
52	ZANONE PIERFRANCO	X	
	MIAN PALMINA - Rappresentante Giunta Regionale	X	
	LUNAZZI DR. MARCO - Presidente Revisori Legali	X	
	GONANO DR. ANTONIO - Revisore Legale		X
	ZAMPAR DR. ANDREA - Revisore Legale		X

Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore dell'Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell'Area Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni.

Il Presidente Rosanna Clocchiatti constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres.dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02, nonché a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd.30.09.2015, la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento.

RICORDATO che il Consorzio di Bonifica è “*Ente pubblico economico non commerciale*” e rientra - tra l'altro - negli organismi di diritto pubblico per espressa disposizione legislativa (vedasi l'Allegato IV D.Lgs.n.50/2016) o per interpretazione condivisa e costante della normativa vigente della giurisprudenza o delle autorità indipendenti (vedasi ANAC);

PREMESSO che il Consorzio detiene le seguenti partecipazioni:

In società di capitali:

- H2O S.r.l. (quota del 50,00%);
- Friulab S.r.l. (quota del 7,90%);
- Boniter S.r.l. (quota del 1,58%);
- Hera S.p.A. (quota di n.3.432 azioni);

In Soggetti non strutturati in forma societaria:

- C.E.A. Consorzio Energia Acque (Consorzio per gli acquisti - senza fine di lucro)
- A.N.B.I. Associazione Nazionale Bonifica Italiana (Associazione di categoria)
- Consorzio Industriale Aussa Corno (in liquidazione)

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2016 n. 175 - *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*;

RICHIAMATO il provvedimento della Deputazione Amministrativa n.320 dd.16.11.2016 con cui si è affidato al dr. Gianpietro Belloni l'incarico di consulenza finalizzata all'applicazione del D.Lgs.n.175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni;

RICORDATO che con atto n.363/d/16 dd.16.12.2016 la Deputazione Amministrativa ha confermato che il Consorzio debba procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni come da D.Lgs.n.175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);

RICORDATO che l'articolo 26 del D.Lgs.n.175/2016 (Altre disposizioni transitorie) dispone che “*Le Società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del [presente] decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del [presente] decreto entro il 31 dicembre 2016*”;

EVIDENZIATO che l'articolo 24 del D.Lgs.n.175/2016 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa (23.9.2016) “...ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore [...] individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato...[al MEF]. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente [Sezione regionale di controllo]”

RILEVATO che il D.Lgs.n.175 / 2016 di cui sopra è stato oggetto dei seguenti provvedimenti ed interventi:

- la Corte Costituzionale in data 25.11.2016, con sentenza n.251, ha dichiarato l'incostituzionalità della Legge 124 / 2015, di cui il D.Lgs.n.175 / 2016 è norma di attuazione nella parte in cui non si prevedeva l'intesa Stato-Regioni in materia.
- il Consiglio dei Ministri in data 17 Febbraio 2017 ha approvato due *decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)*. L'intervento correttivo dà seguito e applicazione alla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega. Sui decreti sono in corso di acquisizione l'intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

PRESO ATTO che le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 di cui al periodo precedente, prevedono - oltre a nuove scadenze temporali per gli adempimenti - novità ritenute di interesse del Consorzio;

VISTO l'art. 14, comma 3, lett. n) e v) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di confermare, per i motivi indicati in premessa, le procedure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Consorzio e previste dal D.Lgs.n.175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), come meglio descritte in premessa;
- di dare atto della prima ricognizione effettuata dalla Deputazione Amministrativa con provvedimento n.363/d/16 dd.16.12.2016 per l'attuazione della normativa in parola e gli atti conseguenti, di seguito riepilogati:

Denominazione Società	Quota di partecipazione	Procedura attivata
H2O S.r.l.	50%	Proposta di Modifica Statutaria - richiesta di attivazione alla società partecipata per la formulazione di una proposta di modifica ai soci
FRIULAB S.r.l.	7,90%	Modifica Statutaria - esame proposta di modifica statutaria pervenuta con nota del 07.12.2016
BONITER S.r.l.	1,58%	Proposta di Modifica Statutaria - richiesta di attivazione alla società partecipata per la formulazione di una proposta di modifica ai soci
HERA S.p.a.	n. 3432 azioni	Verifica possibilità di cessione delle quote - trattandosi di società quotata in Borsa - per un valore non inferiore di quello a bilancio

- di approvare l'allegato *Documento riepilogativo per le attività di: Ricognizione delle Partecipazioni societarie detenute dal Consorzio ai sensi dell'art.24 c.1 D.Lgs.n.175/2016, delle modifiche ed integrazioni agli statuti delle Società partecipate ex art.26 c.1 D.Lgs.n.175/2016 e degli indirizzi e orientamenti di razionalizzazione delle partecipazioni in società;*
- di procedere, ai sensi di legge e di statuto, alla realizzazione degli indirizzi ivi contenuti, sottoponendo i documenti di merito e di rendicontazione al Consiglio, per quanto di competenza;
- di autorizzare il Presidente a provvedere alla assunzione degli atti inerenti e conseguenti l'attuazione del presente provvedimento;

IL SEGRETARIO
F.to Massimo Canali

IL PRESIDENTE
F.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 29.03.2017 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 05.04.2017
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06.04.2017

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.ing. Massimo Canali)

ART.24 D.LGS.175/2016: Ricognizione delle Società partecipate

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO PER LE ATTIVITA' DI:

- RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA (di seguito CBPF) AI SENSI DELL'ART.24, C.1 D.LGS.n.175 / 2016;
- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI STATUTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART.26, C.1 D.LGS.n.175 / 2016;
- RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. DOCUMENTO DI INDIRIZZO.

A) DECRETO LEGISLATIVO n.175/2016 - OBBLIGHI IN CAPO AL CONSORZIO

Preso atto che, ad oggi, risulta vigente il D.Lgs.n.175 / 2016 (*Testo Unico delle società a partecipazione pubblica*) con particolare riferimento, ai fini della presente deliberazione, agli articoli di seguito riportati:

- 1) art.24, c.1, primo periodo (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*) D.Lgs.19 Agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), in base al quale *Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.*
- 2) art.4, c.1 D.Lgs.n.175 / 2016, in base al quale *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;*
- 3) art.4, c.2 D.Lgs.n.175 / 2016, in base al quale *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
- 4) *art.24, c.1, secondo periodo D.Lgs.n.175 / 2016, in base al quale ... entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [entro il 23.03.2017], ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
- 5) *art.20, c.2 D.Lgs.n.175 / 2016, in base al quale I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 [in base al quale resta fermo quanto all'art.24, c.1 di cui sopra], le amministrazioni pubbliche rilevino:*
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*
- 6) *art.24, c.2 D.Lgs.n.175 / 2016, Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.*
- 7) *art.24, c.3 D.Lgs.n.175 / 2016, Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.*
- 8) *art.24, c.4 D.Lgs.n.175 / 2016, in base al quale L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.*

- 9) art.24, c.5 D.Lgs.n.175 / 2016, in base al quale *In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;*
- 10) art.26, c.1 D.Lgs.n.175 / 2016, in base al quale *Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.*
- 11) l'art.17 D.Lgs.n.175 / 2016 (Società a partecipazione mista pubblico-privata), in base al quale:
1. *Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.*
 2. *Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.*
 3. *La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.*
 4. *Nelle società di cui al presente articolo: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci; c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie*

di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato; d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

12) l'art. 10 D.Lgs.n.175 / 2016 (Alienazione di partecipazioni sociali), in base al quale:

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 [in base al quale è richiesta la deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali];

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

B) RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA (CONSOLIDATA E IN ITINERE)

Rilevato che il D.Lgs.n.175 / 2016 di cui sopra è stato oggetto dei seguenti provvedimenti ed interventi:

- la Corte Costituzionale in data 25.11.2016, con sentenza n.251, ha dichiarato l'incostituzionalità della Legge 124 / 2015, di cui il D.Lgs.n.175 / 2016 è norma di attuazione. In particolare, al numero 9) la sentenza sancisce che *“Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”;*
- l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) con la propria nota informativa del 01.12.2016, avente ad oggetto *Effetti sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016*, evidenzia che, con riferimento al numero 9) della sentenza sopra riportata, *si potrebbero considerare allo stato attuale efficaci le disposizioni di cui ai decreti attuativi già pubblicati e in vigore [tra cui il più volte richiamato D.Lgs.n.175 / 2016].*
- il Consiglio dei Ministri in data 17 Febbraio 2017 ha approvato *due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto*

legislativo 19 agosto 2016, n. 175). L'intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l'intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari [ad oggi ancora da acquisire].

Le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, di cui al periodo precedente, prevedono, tra le altre, le seguenti novità, ritenute di interesse del Consorzio:

- *[...] che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili [...];*
 - *viene prevista l'intesa in Conferenza unificata per: il Dpcm di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente;*
 - *il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto;*
 - *parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;*
 - *viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.*
- Il Consiglio di Stato, in adunanza della Commissione Speciale del 08.03.2017 ha rilasciato il proprio previsto parere (n. 638) sullo *Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* approvato dal Governo il 17.02.2017 e sopra richiamato. Il parere del Consiglio di Stato è favorevole con osservazioni della Commissione speciale;
 - Sono previsti ulteriori passaggi formali nell'iter afferente il decreto correttivo, in particolare in Conferenza Stato - Regioni, da cui potrebbero derivare ulteriori modifiche ed integrazioni rispetto a quelle sopra esposte;

C) PARTECIPAZIONI DEL CBPF A SOGGETTI DIVERSI DALLE SOCIETA'

Si evidenzia che il D.Lgs.n.175 / 2016 è provvedimento in materia di *società a partecipazione pubblica*, cosicché esso non riguarda aziende speciali ex art.114 D.Lgs.n.167 / 2000, fondazioni ed associazioni ex art.14 e ss. C.C., altri soggetti non costituiti in forma societaria. Il CBPF, relativamente a soggetti diversi da quelli societari, partecipa esclusivamente all'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, al Consorzio di sviluppo industriale Aussa Corno (in liquidazione), al Consorzio Energia Acque. Tali soggetti giuridici non sono oggetto del presente atto.

D) PARTECIPAZIONI DEL CBPF A SOCIETA' OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Dato atto che ad oggi il CBPF detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- Friulab S.r.l. (di cui a seguire sub E);
- H2O S.r.l. (di cui a seguire sub F);
- Boniter S.r.l. (di cui a seguire sub G);
- Hera S.p.A. (di cui a seguire sub H);

E) FRIULAB S.r.l.

Considerato, con riferimento a Friulab S.r.l., quanto segue:

- la compagine sociale di Friulab S.r.l. è: CAFC S.p.A. 81,40% (gestore unico del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli; Acquedotto Poiana S.p.A. 10,90% (gestore salvaguardato per un periodo di tempo determinato nel medesimo ATO), CBPF 7,90%;
- valori di riferimento al 31.12.2015 / per l'esercizio 2015: il capitale sociale è pari ad euro 100.000 (centomila), il patrimonio netto è pari a euro 1.382.355; il valore della produzione è pari ad euro 1.204.881; i dipendenti medi sono pari a 15; il risultato netto è pari ad euro 121.040;
- in data 16.12.2016, CBPF con atto n.363/d/16 la Deputazione Amministrativa del Consorzio ha dato mandato al Presidente per l'assunzione degli atti inerenti la modifica statutaria di Friulab S.r.l., ex art.26, c.1 D.Lgs.n.175 / 2016. In data 23.02.2017, l'Assemblea di Friulab S.r.l. ha approvato le citate modifiche ed integrazioni allo statuto societario;
- con riferimento a quanto sopra evidenziato in sub A-5):
 - a) Friulab S.r.l., anche tenuto conto della variazione statutaria di cui sopra, ben rientra tra le società che svolgono attività strumentali a favore dei soggetti soci (tra cui CBPF) ex art.4, c.2, lettera d) D.Lgs.n.175 / 2016 ed art.5, c.5 D.Lgs.n.175 / 2016. L'attività strumentale di analisi e ricerca in campo idrico ed ambientale svolta da Friulab S.r.l. è coerente con la gestione caratteristica di CBPF e con gli obblighi sussistenti in capo a quest'ultimo e quindi con le finalità istituzionali dello stesso CBPF, che mantiene dunque la partecipazione societaria in questione. Si rileva, inoltre, che CAFC S.p.A. (socio di maggioranza di Friulab S.r.l.) in data 27.02.2017 ha comunicato la *disponibilità a fare di Friulab S.r.l. una società a*

servizio condiviso dei gestori in house del servizio idrico integrato del Friuli Venezia Giulia e che tale opzione è attualmente al vaglio di alcuni gestori idrici;

- b) la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti;
- c) Friulab S.r.l. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali di CBPF;
- d) Friulab S.r.l., nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- e) Friulab S.r.l. non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) quanto alla *necessità di contenimento dei costi di funzionamento*, CBPF opererà nelle competenti sedi societarie perché siano sviluppate analisi organizzative volte a detto contenimento, di cui si darà conto nelle attività di rendicontazione del presente piano;
- g) per Friulab S.r.l. non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 D.Lgs.n.175 / 2016.

F) H2O S.r.l.

Considerato, con riferimento a H2O S.r.l., quanto segue:

- la compagine sociale di H2O S.r.l. è: Udine e Gorizia Fiere S.p.A. 50%; CBPF 50%;
- valori di riferimento al 31.12.2015 / per l'esercizio 2015: il capitale sociale è pari ad euro 10.000 (diecimila); il patrimonio netto è pari a euro 131.181; il valore della produzione è pari ad euro 417.061; la società non ha dipendenti; il risultato netto è pari ad euro 117.984;
- con riferimento a quanto sopra evidenziato in sub A-5):
 - a) H2O S.r.l. svolge attività di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico); l'attività rientra tra quelle previste per le società pubbliche come da decreto correttivo approvato preliminarmente dal Governo il 17.02.2017; l'attività, a rigore di libero mercato ex D.Lgs.n.79 / 1999, risulta del tutto coerente con la gestione caratteristica di CBPF, che già gestisce direttamente analoghe centrali. Anche tenendo conto di quanto alle successive lettere da b) a g), CBPF intende conservare la partecipazione, ovvero proporre all'altro socio percorsi volti all'acquisizione dell'intera partecipazione in capo a CBPF stesso e / o all'integrazione diretta in CBPF della centrale gestita da H2O S.r.l., in ottica di razionalizzazione delle attività, La decisione conclusiva è rinviata ad approfondimenti di carattere economico - finanziario, societario, amministrativo, fiscale, rispetto ai quali il Consiglio dei Delegati sarà chiamato ad esprimersi nei tempi previsti dalla normativa. Si darà corso ai provvedimenti di motivazione analitica di cui all'art.5 D.Lgs.n.175 / 2016, nel caso di proposta di aumento della quota di partecipazione in capo a CBPF;
 - b) la società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) H2O S.r.l. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali di CBPF, ma si rinvia a quanto sopra sub a);

- d) H2O S.r.l., nel triennio precedente, non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- e) H2O S.r.l. non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) quanto alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, CBPF opererà nelle competenti sedi societarie nel senso citato, fermo che la gestione della centrale si fonda su principi tecnici che non si caratterizzano per particolari spazi di efficientamento; nella prospettiva di acquisizione dell'intera partecipazione da parte di CBPF, in attesa e in alternativa all'integrazione della centrale in CBPF stesso, dovranno essere approvate modifiche ed integrazioni allo statuto societario coerenti con quanto previsto dall'art.26, c.1 D.Lgs.n.175 / 2016, ed in generale con le previsioni contenute in quest'ultimo, nominato un organo di controllo monocratico o un revisore e valutata l'opportunità di nomina di un amministratore unico, in ottica di contenimento dei costi;
- g) per H2O S.r.l. non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 D.Lgs.n.175 / 2016, ma si rinvia a quanto sopra sub a).

G) BONITER S.r.l.

Considerato, con riferimento a Boniter S.r.l., quanto segue:

- la compagine sociale di Boniter S.r.l. è costituita, per quote frazionate, quasi per l'intero da consorzi di bonifica veneti, trentini e friulani; la partecipazione di CBPF è pari al 1,58%;
- valori di riferimento al 31.12.2015 / per l'esercizio 2015: il capitale sociale è pari ad euro 344.306 (trecentoquarantaquattromilatrecentosei); il patrimonio netto è pari a euro 1.832.952 (che accoglie per euro 1.493.498 una riserva di rivalutazione); il valore della produzione è pari ad euro 70.143; la società non ha dipendenti; il risultato netto è pari ad euro 381;
- non sono ancora state approvate modifiche ed integrazioni allo statuto societario coerenti con quanto previsto dall'art.26, c.1 D.Lgs.n.175 / 2016, ed in generale con le previsioni contenute in quest'ultimo; CBPF ha richiesto l'attivazione delle citate modifiche statutarie con prot.n.10289 del 21.12.2016. Si dà peraltro atto che la società è ad oggi già gestita da un amministratore unico ed è nominato un sindaco;
- con riferimento a quanto sopra evidenziato in sub A-5):
 - a) Boniter S.r.l. svolge attività immobiliare, che al momento è correlata alla proprietà ed alla gestione di un solo immobile in Venezia, in cui ha sede ANBI Veneto. L'attività non risulta agevolmente rientrare nelle attività consentite ex art.4, c.2 D.Lgs.n.175 / 2016, né nella gestione caratteristica di CBPF. CBPF intende proporre agli altri soci un percorso volto alla cessione della propria quota di partecipazione, anche tenendo conto degli orientamenti generali della compagine societaria di Boniter S.r.l. nelle prossime assemblee. In esito al sondaggio di cui sopra, ci si riserva di valutare se procedere a forme di evidenza pubblica o a trattative dirette, anche in coerenza con quanto previsto dall'art.10 D.Lgs.n.175 / 2016 di cui sopra sub A-12);
 - b) la società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) Boniter S.r.l. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali di CBPF, ma si rinvia a quanto sopra sub a);
- d) Boniter S.r.l., nel triennio precedente, non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- e) Boniter S.r.l. non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) alla luce di tutto quanto sopra, ed anche dell'esiguità reddituale della gestione, non si pone il tema della necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per Boniter S.r.l., non appare decisivo affrontare il tema dell'eventuale aggregazione con altre società.

H) HERA S.p.A.

Hera S.p.A. è multi utility quotata in Borsa, di cui CBPF detiene quote in relazione alla conversione delle azioni già detenute in AMGA Multiservizi S.p.A., di cui CBPF stesso è stato fondatore (per il tramite del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento). Con provvedimento n. 363/d/16 in data 16.12.2016, la Deputazione Amministrativa del Consorzio ha dato mandato al Presidente di attivare la cessione delle quote per un valore non inferiore a quello di bilancio (euro 3.251,02). Sono in corso le procedure volte a detta cessione, tenuto conto che le quotazioni più recenti risultano favorevoli.

26	GALIZIO DANIELE		X
27	GEREMIA DAVIDE	X	
28	GIGANTE SIRIO		X
29	GIOVANATTO DANIELE	X	
30	GROSSO SEBASTIANO	X	
31	MASOTTI VALTER	X	
32	MONDINI MAURO		X
33	MOSCHION COSTANTINO		X
34	MOSCHIONI DANIELE	X	
35	NATA GIANNI	X	
36	ODORICO IVANO		X
37	REPEZZA ALESSIO	X	
38	ROSSIT MARCO		X
39	SCAINI FRANCO		X
40	SPANGHERO GABRIELE		X
41	TACOLI PAOLO	X	
42	TAVANO LORIS		X
43	THURN VALSASSINA PHILIP	X	
44	URBAN FABIO		X
45	URBANI ANDREA	X	
46	VELLO VANESSA		X
47	ZAGLIA GIORGIO		X
48	ZAMPIERI CRISTIAN		X
49	ZANAZZO MARCO		X
50	ZANELLO GUERRINO	X	
51	ZANIN PIERO MAURO		X
52	ZANONE PIERFRANCO	X	
	MIAN PALMINA - Rappresentante Giunta Regionale	X	
	LUNAZZI DR. MARCO - Presidente Revisori Legali	X	
	GONANO DR. ANTONIO - Revisore Legale	X	
	ZAMPAR DR. ANDREA - Revisore Legale	X	

Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore dell'Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell'Area Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni.

Il Presidente Rosanna Clocchiatti constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres.dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02, nonché a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd.30.09.2015, la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento.

RICORDATO che il Consorzio di Bonifica è *“Ente pubblico economico non commerciale”* e rientra - tra l'altro - negli organismi di diritto pubblico per espressa disposizione legislativa (vedasi l'Allegato IV D.Lgs.n.50/2016) o per interpretazione condivisa e costante della normativa vigente della giurisprudenza o delle autorità indipendenti (vedasi ANAC);

EVIDENZIATO che l'articolo 24 del D.Lgs.n.175/2016 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa (23.9.2016) *“...ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore [...] individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato...[al MEF]. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente [Sezione regionale di controllo]”*

RICORDATO che il D.Lgs.n.175 / 2016 di cui sopra è stato oggetto di provvedimenti ed interventi:

- della Corte Costituzionale che in data 25.11.2016, con sentenza n.251, che ha dichiarato l'incostituzionalità della Legge 124 / 2015, di cui il D.Lgs.n.175 / 2016 è norma di attuazione nella parte in cui non si prevedeva l'intesa Stato-Regioni in materia.
- del Consiglio dei Ministri, che in data 17 Febbraio 2017, che ha approvato due *decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175);*

PRESO ATTO che con D.Lgs.n.100 dd.16.06.2017 sono entrate in vigore le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 di cui al periodo precedente, con l'inserimento - oltre a nuove scadenze temporali per gli adempimenti - novità ritenute di interesse del Consorzio;

RICORDATO l'esito della prima ricognizione effettuata dalla Deputazione Amministrativa (Organo Amministrativo) con provvedimento n.363/d/16 dd.16.12.2016 per l'attuazione della normativa in parola e gli atti conseguenti, di seguito riepilogati:

Denominazione Società	Quota di partecipazione	Procedura attivata
H2O S.r.l.	50%	Proposta di Modifica Statutaria - richiesta di attivazione alla società partecipata per la formulazione di una proposta di modifica ai soci
FRIULAB S.r.l.	7,90%	Modifica Statutaria - esame proposta di modifica statutaria pervenuta con nota del 07.12.2016
BONITER S.r.l.	1,58%	Proposta di Modifica Statutaria - richiesta di attivazione alla società partecipata per la formulazione di una proposta di modifica ai soci
HERA S.p.a.	n. 3432 azioni	Verifica possibilità di cessione delle quote - trattandosi di società quotata in Borsa - per un valore non inferiore di quello a bilancio

RICORDATO che con il medesimo atto n.363/d/16 dd.16.12.2016, la Deputazione Amministrativa ha confermato che il Consorzio debba procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, come da D.Lgs.n.175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);

RICHIAMATA la propria deliberazione d'indirizzo n.14/c/17 dd.22.03.2017 con cui si è approvato il *Documento riepilogativo per le attività di Ricognizione delle Partecipazioni societarie detenute dal Consorzio ai sensi dell'art.24 c.1 D.Lgs.n.175/2016*, delle modifiche ed integrazioni agli statuti delle Società partecipate ex art.26 c.1 D.Lgs.n.175/2016 e degli indirizzi e orientamenti di razionalizzazione delle partecipazioni in società;

RIEPILOGATO che la situazione delle partecipazioni consortili, ex art.20 D.Lgs.n.175/2016, è ora la seguente, come aggiornata:

HERA S.p.A. (3.432 azioni): CEDUTA

APPROVATO che la partecipazione denominata:

→ HERA S.p.A. (società di capitali quotata in borsa), contabilizzata al valore storico di € 3.251,02, è stata dismessa a seguito di cessione di titoli quotati avvenuta in data 21.04.2017, al controvalore di € 8.882,62, in ottemperanza alle delibere della Deputazione amministrativa (Organo Amministrativo) n.363/d/16 dd.16.12.2016 e del Consiglio dei Delegati (Organo d'Indirizzo) n.14/c/17 dd.22.03.2017, nel rispetto dell'art.10 del D.Lgs.175/2016 (*Alienazione di partecipazioni sociali*) e dello Statuto Consortile (Art.11, comma 2, lett. r - *Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati*; Articolo 14 - *Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa*);

RICONOSCIUTA la convenienza economica dell'avvenuta cessione di n.3.432 azioni della Società quotata "HERA S.p.A.", a seguito della quale sono state realizzate, in aggiunta al valore storico di € 3.251,02, maggiori entrate per € 5.631,60;

FRIULAB S.r.l. (7,90%):

REGISTRATO che l'Assemblea dei Soci di FRIULAB S.r.l. dd.23.02.2017, come risulta dal Verbale n.89858/39834 di rep. Notaio Bruno Panella di Udine, ha deliberato di adottare un nuovo statuto sociale, conforme alle sopravvenute disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs.19.08.2016, n.175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), nonché alle esigenze operative della Società;

EVIDENZIATO che la partecipazione nella Società FRIULAB S.r.l. è incardinata tra le partecipazioni *in house* di cui all'art.4, comma 4 del D.Lgs.175/2016 [*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*] (artt.1 e 3 dello Statuto);

TENUTO conto che la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC, presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 1.524.908,00 e un Capitale Sociale di € 100.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 7,90% registrata per € 9.147,80;

VERIFICATO che la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC, presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 189.294,00 e un utile netto di € 142.511,00, incrementato rispetto all'esercizio 2015 (€ 170.212,00 utile ante imposte ed € 121.010,00 utile netto);

H2O S.r.l. (50%):

REGISTRATO che la partecipazione nella Società H2O S.r.l. è incardinata tra le partecipazioni di cui all'art.4, comma 7 del D.Lgs.175/2016 [*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici [...], nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*];

PRESO ATTO che l'Assemblea dei Soci di H2O S.r.l., come risulta dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria, ha deliberato in data 25.07.2017 di approfondire le sopravvenute disposizioni di legge ed in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs.19.08.2016, n.175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), nonché le esigenze operative della Società, al fine di procedere entro il corrente anno alle modifiche statutarie che si rendessero necessarie;

TENUTO conto che la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 78.707,00 e un Capitale Sociale di € 10.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 50% registrata per € 10.000,00;

VERIFICATO che alla data odierna la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 101.419,00 e un utile netto di € 64.526,00, decrementato rispetto all'esercizio 2015 (€ 174.524,00 utile ante imposte e € 117.984,00 utile netto);

BONITER S.r.l. (1,58%):

EVIDENZIATO che la società Boniter S.r.l., proprietaria dell'immobile situato in Venezia e adibito - a seguito di contratto di locazione - a sede di ANBI Veneto, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica operanti nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

RICORDATO che con nota protocollo n.10289 dd.21.12.2016 il Consorzio ha notificato alla società la richiesta di adeguamento statutario alle norme del D.Lgs.n.175/2016;

TENUTO conto che la partecipazione in Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 1.833.006,00 e un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile del 1,58% registrata per € 5.761,59;

VERIFICATO che la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 100,00 e un utile netto di € 54,00, sostanzialmente paragonabile al risultato dell'esercizio 2015 (€ 453,00 utile ante imposte e € 381,00 di utile netto);

RITENUTO di proseguire con l'approfondimento delle sopravvenute disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs.19/08/2016, n.175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), nonché alle esigenze operative della Società, al fine di procedere alle eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie;

SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA S.r.l. (0,1%):

RILEVATO che, a seguito di approfondimenti amministrativi, la partecipazione del cessato Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento denominata:

→ ANBI/Associazione Nazionale Bonifica Italiana (Associazione di categoria) di € 64,00, elencata tra le partecipazioni in soggetti non strutturati in forma societaria, deve invece collocarsi tra le *partecipazioni in società di capitali* di cui al prospetto precedente con la seguente denominazione:

→ Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. per una quota di € 64,00 pari allo 0,1% del capitale sociale (deliberato, sottoscritto e i.v. di € 64.500,00);

RISCONTRATO che la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l., proprietaria dell'immobile situato in Roma e adibito a sede nazionale di ANBI e SNEBI, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica italiani;

TENUTO conto che la partecipazione in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 65.495,00 e un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,1% registrata per € 64,50;

VERIFICATO che la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 10.062,00 e un utile netto di € 0,00, sostanzialmente paragonabile al risultato dell'esercizio 2015 (€ 10.879,00 utile ante imposte e € 0,00 di utile netto);

PRESO ATTO che la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. ha depositato in data 22.03.2017 presso il Registro Imprese competente lo Statuto aggiornato alle sopravvenute disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs.19.08.2016, n.175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), nonché alle esigenze operative della Società;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2016 n. 175 - *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*;

VISTO l'art. 14, comma 3, lett.n) e v) dello Statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di confermare, per i motivi indicati in premessa, le procedure di verifica delle partecipazioni societarie detenute dal Consorzio;
- di approvare la convenienza economica dell'avvenuta cessione di n.3.432 azioni della Società quotata "HERA S.p.A.", a seguito di cessione di titoli quotati avvenuta in data 21.04.2017, al controvalore di € 8.882,62, in ottemperanza alle delibere della Deputazione amministrativa (Organo Amministrativo) n.363/d/16 dd.16.12.2016 e del Consiglio dei Delegati (Organo d'Indirizzo) n.14/c/17 dd.22.03.2017, nel rispetto dell'art.10 del D.Lgs.175/2016 (Alienazione di partecipazioni sociali) e dello Statuto Consortile (Art.11, comma 2, lett. r - Funzioni e compiti del Consiglio dei Delegati; Articolo 14 - Funzioni e compiti della Deputazione Amministrativa)
- di precisare che a seguito della cessione di n.3.432 azioni della Società quotata "HERA S.p.A." sono state realizzate maggiori entrate per € 5.631,60;
- di aggiornare il prospetto delle partecipazioni detenute, dando atto della prima applicazione delle disposizioni contenute nella prima ricognizione effettuata dalla Deputazione Amministrativa con provvedimento n.363/d/16 dd.16.12.2016 e recepita con proprio provvedimento n.14/c/17 dd.22.03.2017, per l'attuazione del D.Lgs.n.175/2016;
- di riepilogare lo stato delle partecipazioni, ex art. 20 D.Lgs.n.175/2016, aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative come segue:

Denominazione Società	Quota di partecipaz.	Indirizzo aggiornato
H2O S.r.l.	50%	Mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'art.4, comma 7 D.Lgs.n.175/2016. Aggiornare lo statuto societario. Monitoraggio risultato economico-patrimoniale annuale.
FRIULAB S.r.l.	7,90%	Mantenimento partecipazione, ai sensi dell'art.4, comma 4 del D.Lgs.n.175/2016. Statuto aggiornato in data 23.02.2017. Monitoraggio risultato economico-patrimoniale annuale.
SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA S.r.l.	0,10 %	Mantenimento partecipazione, ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.Lgs.n.175/2016. Statuto aggiornato in data 22.03.2017. Monitoraggio risultato economico-patrimoniale annuale.
BONITER S.r.l.	1,58%	Mantenimento partecipazione, ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.Lgs.n.175/2016. Aggiornare lo statuto societario. Monitoraggio risultato economico-patrimoniale annuale.

- di procedere, ai sensi di legge e di statuto, alla realizzazione degli indirizzi ivi contenuti;
- di autorizzare il Presidente a provvedere alla assunzione degli atti inerenti e conseguenti l'attuazione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
f.to Massimo Canali

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 25.10.2017 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 02.11.2017
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.11.2017

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.ing. Massimo Canali)